

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAVIANO PER IL PERIODO
01.01.2019 - 31.12.2019.**


A seguito della deliberazione n. 2 del 09.01.2020, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del CCNL dell'1.04.1999, così come costituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente, il giorno ~~25.02.20~~ alle ore ~~11.00~~, ha avuto luogo l'incontro tra:

• **Il Presidente e la Delegazione di parte pubblica:**

- Dott.ssa Mariapaola Florio (Presidente)
- Dott. Luigi Buono - Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi (componente)
- Geom. Giuseppe Molinaro - Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica (Componente)


• e le seguenti:

Rappresentanze territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL:


CGIL - FP (Alfonso RIANNA)
FP - CISL (Miro AMATRUDA)
UIL - FPL (Antonio Fine 
DI.C.CA.P / SULPM (

Rappresentanze Unitarie:

(Alessandro Nicolino Ciottariello)


(Gerardo Piserchia)

(Raffaele Torluccio)



Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune del Laviano, la cui Ipotesi (parte economica 2019) era stata sottoscritta dalle parti a seguito della riunione del 12 dicembre 2019 alle ore 10,00 e per la quale il revisore dei conti ha espresso il parere con verbale n. 21 del 20.12.2019, acquisito al protocollo n. 14 del 02.01.2020.





Cisco FA MA

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno



Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
PARTE ECONOMICA Anno 2019

Autore
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

sey *[Signature]*

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato dipendente dall'Amministrazione, con esclusione dei Dirigenti.
2. Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del presente CCDI.

Art. 2
Oggetto del CCDI

1. Il presente CCDI è stipulato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n.165/2001 ed ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale relativo al Comparto Regioni e Autonomie Locali.
2. Esso disciplina, **per l'anno 2019**, gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge..
3. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti rinviano alla contrattazione nazionale vigente nonché al CCDI - parte giuridica - relativo al triennio 01.01.2019 - 31.12.2021, stipulato in data 25.02.2020 ;

Art. 3
Risorse decentrate

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) La prima costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definita "risorse decentrate stabili";
- b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n 6, viene definita "risorse decentrate variabili".

A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificato dal Revisore dei Conti, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l'indennità di comparto di cui all'articolo 33 del CCNL 22/1/2004.

Per l'anno 2019 tale importo è incrementato della somma di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 16), pari ad €. 1.331,20, ai sensi art. 67 comma 2 lett. a)

Nello Specifico, il Fondo delle Risorse decentrate del Comune di Laviano (Stabili e Variabili) è quello indicato nella tabella che segue determinate dall'Amministrazione comunale in armonia a quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75, tenendo conto che l'importo delle risorse stabili diventa il punto di riferimento per il contenimento della spesa per gli anni successivi.



-2-



FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 (ALLEGATO A)

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato - al netto P O per enti con dirigenza	62.883,29
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019 (N. 16 DIP)	1.331,20
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	2.308,90
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
TOTALE RISORSE STABILI		66.253,39
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, progetti speciali, ecc.)	-
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	-
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	-
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	-
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	-
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	-
TOTALE INCREMENTI VARIABILI		
TOTALE		66.253,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse come innanzi indicate per l'anno 2019 vengono impiegate per finanziare i seguenti istituti, secondo la disciplina recata dai successivi articoli:

Istituto contrattuale	Importo
Progressione economica orizzontale + riallineamento peo art. 67, lett. B	€ 40.919,64
Progressione economica orizzontale anno 2019	€ 8.389,00
Incremento di €. 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 - Solo dal 2019 (n. 16 dipendenti)	€ 1.331,20
Indennità di comparto	€ 8.697,00
Indennità di servizio esterno (art.56-quinquies)	€ 250,34
Indennità responsabilità del personale categorie B,C e D(art. 70 quinquies, comma 1 CCNL 21.05.2018)	€ 1.200,00
Indennità di rischio (art. 70-bis CCNL 21.05.2018 - comma 1, lett. b)	€ 1.440,00
Indennità maneggio valori (art. 70-bis CCNL 21.05.2018 - comma 1, lett. c)	€ 341,00
Compensi per produttività	€ 2.300,00
Indennità di reperibilità	€ 1.385,21
totale FONDO anno 2019	€ 66.253,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE FISSE RICORRENTI

Art. 4

Progressione economica orizzontale (art. 16 CCNL 2016/2018)

1. Il fondo è costituito, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2019/2021 ed ammonta ad una somma pari a €. 40.919,63 pari alla somma conclamata dell'anno 2018 oltre all'importo di €. 2.308,90 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
2. La differenza tra la disponibilità e l'utilizzazione, per l'anno 2019, delle risorse destinate alle progressioni, confluiscono nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali.
3. Per la disciplina e l'attuazione delle progressioni economiche orizzontali le parti fanno espresso riferimento alla disciplina contrattata ed approvata nel contratto decentrato – parte normativa – per il triennio 2019/2021.
4. Per l'anno 2019 l'importo del Fondo è decurtato della somma di €. 8.389,00 per le PEO.

Art. 5

Indennità di Comparto

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del vigente CCNL della somma complessiva di €. 8.697,00 costituita dalle risorse conclamate anno 2017 che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.
2. **L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili.**

Art. 6

Indennità specifica categorie A e B

1. Resta confermata l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 8 del CCNL del 9 maggio 2006, a beneficio delle categorie A e B (ex III e IV q.f.) nell'importo di €. 64,56 annui.
2. Tale indennità comporta una spesa effettiva per il 2019 pari ad €. 193,68.
3. **L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili. Detta indennità ha efficacia fino a revoca.**



UTILIZZO RISORSE ALTRE RISORSE DECENTRATE

Art. 7

Risorse per compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D (art. 70 – quinquies, comma 2, CCNL 21.05.2018)

1. Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari a €. 1.200,00. Esso è finalizzato a compensare le specifiche responsabilità delle categorie B, C e D , attribuite con atto formale degli Enti, derivanti dalle seguenti qualifiche:
2. Ufficiale di Stato civile, Anagrafe, responsabile dei tributi, nonché alle altre figure individuate alle lett. b, c e d dell'art. 70 quinquies, comma 2.
3. L'importo annuo lordo dell'indennità è fissato in €. 1.200,00 (proporzionalmente ridotto per i dipendenti a tempo parziale);
4. **L'indennità di cui al presente articolo è erogata in annualmente sulla base della certificazione del Responsabile dell'Area, circa la sussistenza dei requisiti, da inoltrare al servizio paghe e stipendi. Detta certificazione ha efficacia fino a revoca.**

Art. 8


Indennità condizioni di lavoro: rischio (art. 70-bis CCNL 21.05.2018 – comma 1, lett. b)

1. L'indennità è corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio pregiudizievole per la salute e per l'integrità personale (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità). Essa è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili e compete in misura commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività comportanti esposizione al rischio.
2. Per l'anno 2019 le risorse annue destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Importo annuo spettante	Somma prevista
Addetti alla nettezza urbana	2	€ 360,00	€ 720,00
Autista trasposto scolastico	1	€ 360,00	€ 360,00
Addetta alla mensa scolastica	1	€ 360,00	€ 360,00
totale			€ 1.440,00

- Per l'anno 2019 le risorse annue complessive ammontano a complessivi €. 1.440,00;
I lavoratori interessati alla corresponsione dell'indennità sono quelli che svolgono in via esemplificativa, le seguenti attività esposte a rischi:
- Addetta alla mensa scolastica;
 - Addetti alla nettezza urbana;
 - Autista trasporto scolastico.

1. **L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili. Detta certificazione ha efficacia fino a revoca.**



Art. 9

Indennità condizioni di lavoro :maneggio valori (art. 70-bis CCNL 21.05.2018 – comma 1, lett. c)

1. Il personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa ha diritto ad un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
2. Tale indennità viene stabilita in € 1,50 giornalieri e compete per le sole giornate nelle quali il dipendente risulta effettivamente adibito ai servizi.
3. La spesa prevista, per il 2019, per l'erogazione di detta indennità ammonta a € 341,00 (per n. 1 unità addetta alla gestione dell'economato).
4. L'indennità di cui al presente articolo viene erogata annualmente previa certificazione del Responsabile del Servizio circa la sussistenza dei requisiti, da inoltrare al servizio paghe e stipendi.

Art. 10

Compensi per produttività' (art. 17, comma 2, lett. a) e b)

1. Per l'anno 2019 le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi di cui al presente articolo ammontano a complessivi € 2.356,66;
2. L'importo di cui al punto precedente si adegua ipso iure con le economie a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione dei fondi di cui al presente contratto;
3. Il fondo destinato alla corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale per effettivi incrementi della produttività e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni struttura di massima dimensione del Comune (Area) di cui all'articolo 68, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018 viene utilizzato in base alla disciplina inserita nel sistema di valutazione vigente del Comune.
4. Entro il mese di marzo dell'anno successivo si procederà alla liquidazione della performance;
5. La performance individuale verrà effettuata dal Responsabile dell'Area attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposita scheda di valutazione, di cui all'allegato del sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2019.



Il fondo complessivo di cui al punto 1 è ripartito tra le varie Aree del Comune secondo i criteri di cui all'articolo 54 del vigente CCDDII – parte normativa – 2019/2021.

La erogazione dei compensi avverrà annualmente secondo la disciplina di cui all'articolo 54 del vigente CCDDII – parte normativa – 2019/2021.

Art. 11

Indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2016/2018)

1. Ai fini dell'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, in materia di reperibilità, è individuata la seguente area di pronto intervento: servizi di polizia mortuaria, di competenza del I Servizio Amministrativo e Polizia Locale, comprensivo dell'eventuale straordinario in reperibilità e per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento salme, per complessive 6 ore ogni sabato e/o domenica.
2. I turni di reperibilità saranno predisposti dal responsabile del servizio



3. Per l'anno 2019 si prevede una spesa complessiva di €. 1.385,21.

L'indennità di cui al presente articolo viene erogata mensilmente previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento

Art. 12

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018)

1. E' prevista per l'indennità di servizio esterno per la polizia locale pari ad €. 1,00 al giorno per 22 giorni per 11 mesi.
2. Per l'anno 2019 si prevede una spesa complessiva di €. 250,66.
3. **L'indennità di cui al presente articolo viene erogata annualmente previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi.**

Art. 13

Buoni pasto

1. L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 21.05.2018, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art.13 del CCNL del 09.05.2006, assicura il servizio di mensa aziendale al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato e/o part-time secondo il vigente Regolamento;
2. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant, non cedibili a terzi e non possono essere monetizzati;
3. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità;
4. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero;
5. Il valore nominale del buono pasto è fissato in €. 7,00.

Art. 14

Recupero Somme

1. Qualora le somme stanziare per il finanziamento del fondo di cui all'art. 4 del presente contratto, non siano utilizzate per assenza di prestazioni, nei rispettivi esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo, in aggiunta a quelle di competenza.
2. Ai fini della regolarità contabile con la deliberazione che autorizzerà la stipula del presente contratto sarà impegnata l'intera somma del fondo.



Art. 15
Norme finali

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCDI sono inapplicabili tutte le disposizioni dei precedenti contratti decentrati con esso incompatibili.
2. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente Contratto si applica il CCNL vigente e il Contratto Decentrato – parte giuridica – relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 25.02.2020
3. Sono fatte salve le modifiche che intervengono per effetto della contrattazione del livello nazionale.



over